

**PROTOCOLLO D'INTESA
GIUNTA REGIONALE - ENTI LOCALI**

**sottoscritto il 6 febbraio 2006
dal Presidente della Giunta regionale
e dai Presidenti
dell'ANCI Toscana, dell'UNCEM Toscana e dell'URPT**

PROTOCOLLO D'INTESA
GIUNTA REGIONALE - ENTI LOCALI

Il giorno 6 febbraio 2006, in Firenze, presso la Presidenza della Giunta regionale della Regione Toscana, la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Toscana, Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCHEM) della Toscana, Unione Regionale delle Province Toscane (URPT), rappresentate da:

Claudio Martini, Presidente della Giunta regionale
Aldo Morelli, Vicepresidente dell'ANCI Toscana
Oreste Giurlani, Presidente dell'UNCHEM Toscana
Lio Scheggi, Presidente dell'URPT

alla presenza del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Marco Romagnoli

hanno definito i contenuti del presente protocollo d'intesa, relativo alle relazioni fra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali.

Premesso che:

- la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali confermano l'obiettivo comune di rafforzare la coesione istituzionale e la partecipazione e considerano, a tal fine, essenziale la definizione di politiche pubbliche condivise, la conferma e lo sviluppo dei processi di decentramento amministrativo e la piena attuazione del principio di sussidiarietà istituzionale, in un quadro di valorizzazione delle responsabilità di governo che competono alla Regione e agli enti locali ai sensi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto regionale;
- il nuovo Statuto regionale definisce un quadro avanzato di principi cui l'azione della Regione si ispira nei rapporti con il sistema delle autonomie locali, richiamando il valore della partecipazione, della concertazione e del confronto;
- le fasi formali di concertazione o di confronto devono svolgersi nell'ambito delle previsioni statutarie dell'articolo 48, che riconoscono, nel caso di atti di competenza degli organi regionali, la possibilità di pervenire ad intese e stabiliscono, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, la previa adeguata informazione al Consiglio medesimo, la possibilità del Consiglio di approvare specifici atti di indirizzo, la verifica degli orientamenti tra la Giunta regionale e le rappresentanze istituzionali e sociali;
- il nuovo Statuto regionale prevede altresì, all'articolo 46, che la legge regionale disciplina le procedure degli atti della programmazione, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società

toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione;

- la legge regionale n. 49 del 1999, così come modificata dalla legge regionale n. 61 del 2005, stabilisce all'articolo 15 che le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, e che la concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli;
- i principi statutari e le norme di legge regionale sugli atti della programmazione, per quanto dettati per detti atti, possono utilmente essere richiamati per definire le regole generali cui ispirare la concertazione o il confronto anche su altri provvedimenti;
- la normativa regionale di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e diffusamente la legislazione regionale richiamano la necessità di attivare forme di raccordo, di concertazione e di cooperazione al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze;
- gli obiettivi della partecipazione degli enti locali alla definizione di politiche generali e al processo di formazione di specifici provvedimenti regionali sono dunque ampiamente diffusi nell'ordinamento regionale e ormai tradotti in un'ampia e positiva prassi di rapporti tra gli organi di governo regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali;
- la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali valutano, al riguardo, molto positivamente l'esperienza svolta negli anni più recenti a seguito della stipula dei protocolli d'intesa del 1° aprile 1998 e, da ultimo, dell'11 settembre 2002; in particolare, negli ultimi tre anni lo sviluppo della concertazione con gli enti locali ha assunto dimensione e qualità di notevole rilievo, rappresentando un'esperienza tra le più significative realizzate in Italia;
- la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali concordano pertanto di rinnovare il reciproco impegno alla collaborazione mediante la stipula del presente protocollo d'intesa, che adegua il sistema di relazioni reciproche alle previsioni dello Statuto regionale;
- con la firma del presente protocollo d'intesa s'intende superata la precedente intesa sottoscritta in data 11 settembre 2002;

- il Consiglio delle Autonomie Locali ritiene utile continuare l'esperienza di relazione con Anci, Uncem e Urpt in occasione dell'esame di provvedimenti di interesse degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale;

si conviene quanto segue:

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina il "Tavolo di concertazione istituzionale" tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, URPT, quale sede generale di svolgimento della concertazione e del confronto tra di esse.
2. Disciplina altresì ulteriori modalità generali di concertazione e confronto, che si svolgono in connessione con l'attività del Tavolo tra i soggetti che lo compongono.

Art. 2
(*Obiettivi*)

1. Con la stipula del presente protocollo, la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali perseguono l'obiettivo di rafforzare la coesione istituzionale e la partecipazione.
2. Considerano, a tal fine, essenziale la definizione di politiche pubbliche condivise, la conferma e lo sviluppo dei processi di decentramento amministrativo e la piena attuazione del principio di sussidiarietà istituzionale, in un quadro di valorizzazione delle responsabilità di governo che competono alla Regione e agli enti locali ai sensi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto regionale e in una moderna visione di *governance* fra le istituzioni del territorio toscano.
3. Le procedure di concertazione e confronto definite dal presente protocollo sono volte alla ricerca di convergenze tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti, all'esame congiunto di argomenti di interesse comune, alla definizione di intese, posizioni comuni, programmi di lavoro.

Art. 3
(*Statuto regionale*)

1. Le forme e le modalità della concertazione e del confronto previste dal presente protocollo si svolgono nel rispetto degli articoli 46 e 48 dello Statuto regionale.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. La Giunta regionale si impegna a sottoporre alle Associazioni rappresentative degli enti locali, nei casi e con le modalità previsti dal presente protocollo, i provvedimenti di interesse generale degli enti locali, anche se la partecipazione al processo di formazione di detti provvedimenti non è espressamente prevista dalla legge.
2. Se la legge richiede lo svolgimento di processi di concertazione e confronto, comunque denominati, tra Giunta regionale ed enti locali, senza individuare specifiche sedi o modalità di svolgimento, questi si intendono assolti nell'ambito del Tavolo di concertazione istituzionale e delle procedure connesse previste dal presente protocollo.
3. Se la legge regionale individua sedi o modalità specifiche di svolgimento della concertazione e del confronto o comunque prevede determinate forme di partecipazione delle rappresentanze degli enti locali alla definizione di atti regionali, la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali stabiliscono, mediante apposita intesa, i casi e le modalità di intervento del Tavolo di concertazione istituzionale.
4. Ulteriori intese, stipulate in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, possono disciplinare casi e procedure particolari di concertazione e confronto, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli seguenti.
5. Il presente protocollo non si applica ai processi di concertazione e confronto, comunque denominati, che la legge regionale prevede tra la Giunta regionale e singoli enti locali.

Art. 5

(Provvedimenti oggetto di concertazione e confronto)

1. Sono oggetto di concertazione e confronto, con le modalità e gli esiti previsti dal presente protocollo, i seguenti provvedimenti di iniziativa o di competenza della Giunta regionale:
 - a) le proposte di legge che attribuiscono o disciplinano competenze amministrative degli enti locali o per le quali viene comunque in discussione l'applicazione del principio di sussidiarietà istituzionale;
 - b) le proposte di regolamenti, di atti della programmazione e di altri atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, quando intervengono in ambiti di competenza degli enti locali o ne condizionano l'esercizio delle funzioni o stabiliscono criteri generali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali.

2. Non sono oggetto della concertazione e del confronto disciplinati dal presente protocollo gli atti, anche a contenuto negoziale, che coinvolgono singoli enti locali.
3. I provvedimenti sono sottoposti alla concertazione e al confronto nella forma di schemi di atti o di documenti contenenti linee fondamentali degli atti o orientamenti preliminari.

Art. 6

(Esito della concertazione e del confronto su provvedimenti)

1. La Giunta regionale si impegna ad effettuare la concertazione e il confronto sui provvedimenti la cui approvazione è di sua competenza in modo tale da pervenire ad intese preventive con le Associazioni rappresentative degli enti locali. Concluso l'esame dei provvedimenti nei termini previsti dal presente protocollo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti anche in assenza dell'intesa.
2. La concertazione e il confronto sui regolamenti di competenza della Giunta regionale avviene su schemi di atti e prima dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente. Le determinazioni finali della Giunta regionale non sono sottoposte ad ulteriore esame delle Associazioni rappresentative degli enti locali, ancorché comportino modifiche degli schemi di regolamento.
3. La concertazione e il confronto sulle proposte di legge si svolge mediante la verifica degli orientamenti della Giunta regionale e delle Associazioni rappresentative degli enti locali. Ad esito dell'esame, le parti si danno reciprocamente atto degli orientamenti condivisi e delle posizioni divergenti. Sugli altri atti di competenza del Consiglio, intese formali possono essere stipulate solo se espressamente previste dalla legge regionale.
4. La Giunta regionale si riserva la redazione finale dei provvedimenti e la possibilità, anche in presenza di intesa su schemi di provvedimenti, di apportare modifiche formali. Se la Giunta intende riservarsi la possibilità di apportare modifiche sostanziali per determinati aspetti di un provvedimento di sua competenza, ne dà espressamente atto a conclusione della procedura di concertazione e confronto. Le Associazioni rappresentative degli enti locali possono richiedere che le modifiche siano loro comunicate prima dell'adozione del provvedimento.

Art. 7

(Questioni all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale)

1. I provvedimenti oggetto di concertazione e confronto di cui all'articolo 5 sono portati all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale, su iniziativa della Giunta regionale. La Giunta regionale può portare all'esame del Tavolo provvedimenti diversi, anche concernenti l'esercizio di funzioni riservate alla Regione, laddove lo ritenga significativo per lo sviluppo della coesione istituzionale.
2. Nelle procedure di informazione preventiva o semplificate, previste dagli articoli 13 e 14, i provvedimenti sono portati all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale su iniziativa delle Associazioni rappresentative degli enti locali. Nella procedura per situazioni d'urgenza, prevista dall'articolo 15, i provvedimenti sono portati all'esame del Tavolo alle condizioni ivi previste.
3. Le intese di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, sono portate all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta delle Associazioni rappresentative degli enti locali.
4. Su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta delle Associazioni degli enti locali, possono essere portati all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale argomenti di interesse comune, a fini di consultazione e informazione reciproca, o per definire posizioni comuni, programmi di lavoro o intese di carattere generale.
5. La Giunta regionale porta a conoscenza dei soggetti del Tavolo di concertazione istituzionale l'agenda normativa, successivamente alla sua approvazione, al fine di assicurare la migliore programmazione dei lavori.
6. All'ordine del giorno del Tavolo di concertazione istituzionale sono iscritte comunicazioni orali che la Giunta e le Associazioni degli enti locali intendono svolgere su argomenti ritenuti di interesse comune.
7. Sono altresì argomento di valutazione congiunta, da realizzarsi con periodicità e modalità condivise, i risultati dei processi di decentramento amministrativo e quelli derivanti dall'attuazione della normativa e degli atti di programmazione già oggetto di concertazione e confronto, e, più in generale, l'impatto della legislazione regionale sulle autonomie locali e i risultati e le criticità del processo di conferimento di nuove competenze.
8. Ove se ne ravvisi l'opportunità, con ulteriori intese tra i soggetti del Tavolo di concertazione istituzionale sono definite le iniziative e le procedure che possono perseguire al meglio gli obiettivi del presente protocollo o consentire di superare le difficoltà che insorgono nel processo di concertazione e confronto.

9. Su richiesta delle Associazioni rappresentative degli enti locali, il Tavolo di concertazione istituzionale è convocato per esaminare le problematiche derivanti dall'eventuale mancanza o difetto di attivazione dei processi di concertazione e confronto previsti dal presente protocollo, in tutti i casi in cui lo svolgimento di detti processi deriva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dalla volontaria assunzione degli impegni da parte della Giunta regionale.

Art. 8

(Composizione del Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Il Tavolo di concertazione istituzionale è composto dalla Giunta regionale, nelle persone del Presidente e dell'Assessore ai rapporti con gli enti locali, e dalle rappresentanze regionali di ANCI, UNCEM, URPT, nelle persone dei rispettivi Presidenti o dei loro delegati.
2. Il Tavolo di concertazione istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale ai rapporti con gli enti locali. In loro assenza, il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale delegato.
3. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, alle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale partecipano gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia. In caso di assenza, la trattazione dell'argomento è svolta dal Presidente del Tavolo o da altro Assessore delegato.
4. Le delegazioni possono avvalersi dell'assistenza tecnica di propri collaboratori.

Art. 9

(Riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Le riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale si svolgono il primo e il terzo lunedì del mese in orario antimeridiano, salva la possibilità di modifiche concordate.
2. La convocazione del Tavolo di concertazione istituzionale, la definizione dell'ordine del giorno delle riunioni e le comunicazioni della Giunta regionale sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai rapporti con gli enti locali o, su loro richiesta, dall'ufficio di supporto al Tavolo.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, un provvedimento può essere esaminato dal Tavolo di concertazione istituzionale a decorrere dal settimo giorno dalla data della trasmissione dei documenti o degli schemi di atti.

4. La concertazione e il confronto su un dato provvedimento si concludono con la riunione del Tavolo di concertazione istituzionale in cui il provvedimento è posto all'ordine del giorno. Su richiesta della Giunta regionale o di una delle Associazioni rappresentative degli enti locali, la discussione sul provvedimento si conclude nella riunione successiva. Diverse modalità di svolgimento del Tavolo sono concordate tra le parti.
5. Le ulteriori modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione sono definite nell'allegato A, parte integrante del presente protocollo. L'allegato può essere modificato con specifica intesa definita al Tavolo.

Art. 10

(Sessioni speciali)

1. L'esame del documento di programmazione economica e finanziaria, del bilancio e del programma regionale di sviluppo si svolge in sessioni speciali, al fine di consentire l'adozione delle proposte di atti nei termini di legge.
2. La Giunta regionale predispone il programma degli incontri in occasione della prima seduta del Tavolo di concertazione istituzionale dedicata ai suddetti provvedimenti.

Art. 11

(Partecipazione delle Associazioni al Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Le Associazioni rappresentative degli enti locali si impegnano a garantire la presenza di propri rappresentanti per l'intero svolgimento delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale.
2. L'eventuale assenza di una Associazione ad una riunione comporta adesione ai provvedimenti esaminati al Tavolo di concertazione istituzionale, salvo che l'Associazione abbia previamente manifestato il dissenso con nota scritta, o abbia incaricato una delle altre Associazioni di esprimere il proprio punto di vista.

Art. 12

(Procedure abbreviate)

1. Le procedure di informazione preventiva, semplificate e per situazioni d'urgenza, di cui agli articoli seguenti, assolvono alle medesime finalità della procedura di esame in sede di Tavolo di concertazione istituzionale.

2. Le comunicazioni tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali sono effettuate con le stesse modalità delle comunicazioni connesse allo svolgimento delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale.

Art. 13

(Procedura di informazione preventiva)

1. I provvedimenti di minore complessità o non sostanzialmente innovativi o innovativi per limitati profili o meramente attuativi di altri provvedimenti possono essere sottoposti a procedura di informazione preventiva e sono posti all'ordine del giorno del Tavolo di concertazione istituzionale alle condizioni previste dal presente articolo.
2. I provvedimenti sono comunicati almeno sette giorni prima dello svolgimento della riunione del Tavolo di concertazione istituzionale o della data prevista per la loro adozione. La Giunta regionale si impegna a non adottarli nel corso di detto periodo.
3. Ove ritenuto di interesse, i Presidenti delle Associazioni degli enti locali, o loro delegati, possono, entro tre giorni dalla data di comunicazione:
 - a) formulare osservazioni, che sono liberamente valutate dalla Giunta regionale;
 - b) richiedere che un dato provvedimento sia portato all'esame del Tavolo di concertazione istituzionale; il provvedimento si considera automaticamente iscritto all'ordine del giorno della prima riunione utile del Tavolo, salvo che la Giunta ne differisca la trattazione ad una riunione successiva.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), in assenza dell'Assessore regionale competente, la trattazione dell'argomento, compresa l'eventuale stipula dell'intesa, può essere delegata ai dirigenti degli uffici regionali competenti.
5. La mancata trasmissione di osservazioni o la mancata richiesta di convocazione del Tavolo di concertazione istituzionale comporta riconoscimento alla Giunta regionale di aver adempiuto all'impegno di attivazione delle procedure di concertazione e confronto previste dal presente protocollo.
6. Nei casi previsti dal presente articolo, la procedura di concertazione e confronto si conclude al termine del periodo di cui al comma 2, ovvero in occasione dello svolgimento della riunione del Tavolo di concertazione istituzionale in cui il provvedimento è posto all'ordine del giorno ai sensi del comma 3, lettera b).

Art. 14
(Procedure semplificate)

1. Se un dato provvedimento deve essere adottato e non sono previste o non possono tenersi riunioni ordinarie del Tavolo di concertazione istituzionale utili allo scopo o risulta impossibile trovare un accordo per svolgerle in una data diversa, la Giunta regionale può richiedere che la concertazione e il confronto si svolgano mediante scambio di note scritte.
2. I provvedimenti per i quali è utilizzata la procedura del comma 1 devono essere completi di una relazione che ne illustri le motivazioni, salvo che ciò possa manifestamente dedursi dal loro contenuto.
3. La procedura di cui al comma 1 si conclude decorso il termine indicato dalla Giunta regionale, comunque non inferiore a sette giorni dalla trasmissione della documentazione. Nello stesso termine, le Associazioni rappresentative degli enti locali possono richiedere che il provvedimento sia esaminato in via conclusiva nella prima riunione utile del Tavolo di concertazione istituzionale, indicando le motivazioni della richiesta; in tal caso, la concertazione e il confronto si concludono in occasione della riunione del Tavolo.
4. La Giunta regionale si impegna a non adottare i provvedimenti prima della scadenza dei termini di cui al comma 3.
5. In assenza di trasmissione di nota scritta da parte delle Associazioni rappresentative degli enti locali, sul provvedimento si intende conseguita l'adesione delle Associazioni medesime.
6. La concertazione e il confronto possono svolgersi altresì con la procedura semplificata di cui all'articolo 17, comma 3, nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 15
(Procedura per situazioni d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'attivazione di fasi di concertazione e confronto sia da considerarsi volontaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e si presentino situazioni di urgenza per l'adozione di provvedimenti, la Giunta regionale:
 - a) può richiedere che le Associazioni si esprimano, mediante nota scritta, in un termine breve, utile per l'adozione del provvedimento; con la richiesta sono indicate le ragioni dell'urgenza;
 - b) può adottare le proprie determinazioni sui provvedimenti comunicandoli immediatamente alle Associazioni rappresentative degli enti locali con motivazione scritta sulle ragioni dell'urgenza.

2. Se i provvedimenti sono stati adottati, ai sensi del comma 1, senza che le Associazioni rappresentative degli enti locali si siano espresse, essi sono automaticamente iscritti all'ordine del giorno della prima riunione utile del Tavolo di concertazione istituzionale per l'esame congiunto delle relative problematiche.

Art. 16

(Rapporti con il Tavolo di concertazione generale)

1. Gli orientamenti condivisi, le posizioni comuni e le intese realizzate in sede di Tavolo di concertazione istituzionale sono sostenuti unitariamente dalla Giunta regionale e dalle Associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo della concertazione generale.
2. A tal fine, la Giunta regionale si impegna a sottoporre al Tavolo di concertazione istituzionale i provvedimenti indicati all'articolo 5 prima dell'esame che si svolge in sede di Tavolo di concertazione generale.

Art. 17

(Incontri preparatori ed eventuale conclusione della concertazione e del confronto)

1. La Giunta regionale può promuovere incontri preparatori delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale o in occasione dello svolgimento delle procedure abbreviate. Gli incontri sono sempre promossi quando lo richiedono le Associazioni degli enti locali.
2. Agli incontri preparatori partecipano gli uffici regionali competenti per materia e i soggetti indicati dalle Associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Se nell'incontro preparatorio si verifica la convergenza sul contenuto di un provvedimento, di ciò si dà atto in specifico verbale e la procedura di concertazione e confronto si conclude in senso positivo con la comunicazione dell'esito dell'incontro ai Presidenti delle Associazioni rappresentative degli enti locali o con la ratifica formale in sede di riunione del Tavolo. La presente disposizione si applica solo se i partecipanti all'incontro sono a ciò abilitati dalle parti.

Art. 18

(Coordinamento tecnico e supporto al Tavolo di concertazione istituzionale)

1. Il coordinamento tecnico e le attività di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale sono svolti dall'ufficio della Direzione generale della Presidenza competente in materia di rapporti con gli enti locali.

2. L'ufficio cura altresì:
 - a) lo svolgimento degli incontri preparatori;
 - b) lo svolgimento delle procedure abbreviate;
 - c) la conservazione dei verbali del Tavolo di concertazione istituzionale e degli altri atti delle procedure abbreviate.
3. L'ufficio predispone annualmente una relazione sull'attività del Tavolo di concertazione istituzionale.

Art. 19

(Impegni delle Associazioni rappresentative degli enti locali)

1. Le Associazioni rappresentative degli enti locali si impegnano a comunicare preventivamente alla Giunta regionale le iniziative di rilievo istituzionale che intendono assumere, a livello locale e regionale, sulle questioni che possono incidere nelle materie che sono state oggetto o che possono essere oggetto della concertazione.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Quando emergono questioni di interpretazione del presente protocollo, queste sono esaminate al Tavolo di concertazione istituzionale. L'esito dell'esame è posto a verbale e costituisce criterio di interpretazione cui riferirsi nel prosieguo dell'attuazione del presente protocollo. Ove ritenuto necessario, i criteri interpretativi sono formalizzati in intesa.
2. In via di prima applicazione, nell'allegato B, parte integrante del presente protocollo, sono definiti casi e procedure particolari di concertazione e confronto e deroghe di carattere generale.
3. L'allegato B può essere modificato con specifica intesa definita al Tavolo di concertazione istituzionale.

Art. 21

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali)

1. Alle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale è invitato il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Il Presidente del Tavolo di concertazione istituzionale e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concordano forme e modalità di collaborazione tra i

rispettivi uffici di supporto per gli opportuni raccordi nelle attività di interesse comune.

Letto, approvato e sottoscritto nel testo e negli allegati

Claudio Martini, Presidente della Giunta regionale
F.to Claudio Martini

Aldo Morelli, Vicepresidente dell'ANCI Toscana
F.to Aldo Morelli

Oreste Giurlani, Presidente dell'UNCCEM Toscana
F.to Oreste Giurlani

Lio Scheggi, Presidente dell'URPT
F.to Lio Scheggi

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali **Marco Romagnoli**
sottoscrive il presente atto per adesione all'articolo 21
F.to Marco Romagnoli

Allegato A – Ulteriori modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione istituzionale.

1. Le riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale si svolgono presso la sede della Presidenza della Giunta regionale o in altra sede concordata tra le parti.
2. Per lo svolgimento delle riunioni è sufficiente la presenza di una Associazione rappresentativa degli enti locali; la sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, può essere effettuata anche da una sola Associazione, ovvero da una Associazione in rappresentanza delle altre.
3. Ove esigenze di approfondimento lo richiedano, il Tavolo di concertazione istituzionale costituisce gruppi di lavoro, decidendone la composizione. Ai gruppi di lavoro può essere demandato il compito di definire le posizioni finali delle parti, o di assumere gli orientamenti conclusivi della concertazione e del confronto.
4. Delle riunioni del Tavolo di concertazione istituzionale è redatto verbale a cura dell'ufficio regionale di supporto. Il verbale è redatto in forma sintetica, salvo che alcuno dei partecipanti richieda espressamente la verbalizzazione di dichiarazioni; al verbale possono essere allegati note e documenti proposti dalle parti. Il verbale di una riunione del Tavolo di concertazione è approvato nella riunione successiva.
5. L'ufficio di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale cura la trasmissione della convocazione delle riunioni, delle comunicazioni e dei documenti o degli schemi di atti all'ordine del giorno delle riunioni.
6. La convocazione del Tavolo di concertazione istituzionale e le comunicazioni scritte sono rivolte ai Presidenti delle Associazioni rappresentative degli enti locali.
7. Le comunicazioni delle Associazioni rappresentative degli enti locali sono effettuate dai Presidenti delle Associazioni medesime o dai loro delegati. Le comunicazioni sono rivolte all'Assessore ai rapporti con gli enti locali e all'Assessore competente per materia, nonché all'ufficio di supporto al tavolo di concertazione istituzionale.
8. Ferma restando la regolarità delle convocazioni e delle comunicazioni effettuate ai sensi del punto 6, su richiesta del Presidente di una Associazione le convocazioni e le comunicazioni sono trasmesse altresì ad altri rappresentanti dell'Associazione da lui accreditati.
9. Le convocazioni, le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le parti avviene, di regola, mediante telefax o posta elettronica; ad esse può altresì provvedersi direttamente in sede di riunione del Tavolo di concertazione istituzionale.

Allegato B – Casi e procedure particolari di concertazione e confronto e deroghe di carattere generale.

1. In deroga a quanto previsto dal presente protocollo d'intesa Giunta regionale – Associazioni rappresentative degli enti locali, per i provvedimenti sottoindicati si applicano le regole speciali ivi previste.

1.1. Provvedimenti in materia di sanità e servizi sociali.

I provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, sono preventivamente comunicati alle Associazioni rappresentative degli enti locali, con le modalità previste dal presente protocollo d'intesa. Le Associazioni possono formulare osservazioni entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale valuta le osservazioni e si impegna a convocare la Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 LR 40/2005 solo successivamente alla scadenza di detto termine.

Resta ferma la possibilità della Giunta regionale di attivare, per l'esame dei suddetti provvedimenti, le procedure formali di concertazione e confronto di cui al presente protocollo d'intesa, in via preventiva rispetto all'esame che si svolge nella Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

1.2. Provvedimenti in materia di agricoltura.

Per i provvedimenti in materia di agricoltura, si applica il presente protocollo d'intesa. La concertazione e il confronto con le Associazioni rappresentative degli enti locali hanno luogo prima dello svolgimento degli incontri del cd. "Tavolo verde".

1.3. Provvedimenti in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Per i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro la concertazione e il confronto si svolgono, di norma, in sede di Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. In tali casi si procede nel modo seguente:

- a) la convocazione del Comitato di coordinamento istituzionale, l'ordine del giorno e la documentazione relativa sono comunicati anche ai Presidenti delle Associazioni rappresentative degli enti locali;
- b) nel caso in cui il Comitato di coordinamento istituzionale esprima parere favorevole alle proposte di deliberazione della Giunta Regionale, il verbale della seduta è trasmesso anche ai Presidenti delle Associazioni medesime; la concertazione e il confronto si intendono conclusi positivamente;
- c) nel caso in cui il Comitato di coordinamento istituzionale non esprima parere positivo, il provvedimento è rimesso al Tavolo di concertazione istituzionale.

Resta comunque ferma la possibilità di attivare le procedure di cui al presente protocollo d'intesa su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di una delle Associazioni rappresentative degli enti locali.

Per le proposte di legge e di altri atti di competenza del Consiglio regionale, la concertazione e il confronto si svolgono secondo le procedure del presente protocollo d'Intesa.

2. Esame successivo di atti non sottoposti a procedure formali di concertazione e confronto.

Sui provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale può adottare le proprie determinazioni senza l'attivazione delle fasi formali di concertazione e confronto, quando queste non risultano essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo, in relazione al contenuto limitato dei provvedimenti o allo svolgimento di precedenti attività del Tavolo di concertazione istituzionale o di precedenti procedure di informazione preventiva o semplificate.

La Giunta regionale comunica alle Associazioni rappresentative degli enti locali le proprie determinazioni, esplicitando le ragioni per le quali non svolge le fasi formali di concertazione e confronto preventivi.

La Giunta regionale si impegna a limitare il mancato svolgimento della concertazione e del confronto preventivi ai soli casi in cui ciò appare manifestamente proporzionato al perseguimento degli obiettivi che il presente protocollo stabilisce di raggiungere ordinariamente mediante lo svolgimento delle attività del Tavolo di concertazione istituzionale e delle procedure di informazione preventiva e semplificate.

Su richiesta delle Associazioni degli enti locali, il provvedimento è posto all'ordine del giorno del Tavolo successivamente alla sua trasmissione al Consiglio regionale. Le disposizioni del presente punto non si applicano quando la concertazione e il confronto preventivi sono espressamente previsti dalla legge regionale.